

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D. LGS. 175/2016

TASK

< telematic applications for synergic knowledge >

Task srl | Via Velluti | 62100 Macerata | tel. 0733 280140 | fax 0733 280148 | task@sinp.net | p. iva 01369040439

La società "T.A.S.K. – Telematic Applications for Synergic Knowledge - S.r.l.", in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, del predetto D. Lgs. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- A. uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2.);
- B. la relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale (art. 14, co. 2);
- C. l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co.3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che potrà essere aggiornato ed implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	2021	2020	2019	2018
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	1.597.659,00	1.102.282,00	758.219,00	603.254,00
Margine di struttura	573.937,00	513.460,00	464.533,00	336.936,00
Margine di disponibilità	1.597.659,00	1.102.282,00	758.219,00	603.254,00
Indici				
Indice di liquidità	5,35	5,38	3,01	2,56
Indice di disponibilità	5,35	5,38	3,01	2,56
Indice di copertura delle immobilizzazioni	26,78	14,81	13,26	27,20
Indipendenza finanziaria	0,46	0,71	0,79	0,55
Leverage	3,19	2,42	2,27	2,81
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	621.918,00	481.020,00	283.890,00	7.313,00
Risultato operativo (EBIT)	197.639,00	158.195,00	235.795,00	2.765,00

Indici				
Return on Equity (ROE)	6,70%	11,28%	31,61%	0,11%
Return on Investment (ROI)	25,71%	19,14%	41,49%	0,36%
Return on sales (ROS)	15,13%	14,47%	21,02%	0,45%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	1,70	1,32	1,97	0,80
Rapporto tra PFN e EBITDA	0,92	1,07	1,64	46,07
Rapporto tra PFN e NOPAT	13,47	7,67	2,79	863,94
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	-0,90	-0,87	-0,88	-0,94
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,00	0,00	0,01	0,19

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda di far fronte alle passività correnti a breve termine attraverso l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve termine.

Esso coincide con il margine di disponibilità stante l'assenza di rimanenze ed appare ampiamente positivo.

Il margine di struttura è un indicatore della solidità patrimoniale della società. Si ottiene sottraendo al patrimonio netto le immobilizzazioni.

Se il valore dell'indice è positivo o tendente a zero, l'azienda è solida dal punto di vista patrimoniale, in quanto i mezzi propri sono sufficienti allo svolgimento dell'attività.

Esso assume valor ampiamente positivo in quanto il patrimonio netto supera largamente il valore delle immobilizzazioni.

L'indice di disponibilità in assenza di rimanenze assume lo stesso valore dell'indice di liquidità che assume un valore soddisfacente, in miglioramento rispetto all'anno precedente.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni ha un valore > 1 e segnala una situazione ottimale ed un corretto utilizzo delle fonti di finanziamento.

L'indice di indipendenza finanziaria segnala l'indipendenza dell'impresa dalle fonti esterne di finanziamento ed esprime indirettamente il suo grado di capitalizzazione.

Normalmente vengono ritenuti accettabili valori superiori a 0,25.

Il Leverage dimostra in che modo l'azienda riesce a finanziare i propri investimenti ed in particolare se con prevalenza di capitale proprio o di capitale di terzi.

Valori > 2 segnalano una situazione di indebitamento aziendale, tanto più elevato è l'indice tanto maggiore è l'indebitamento.

Il rapporto PFN e Mol esprime la capacità dell'azienda di coprire il debito mediante i flussi finanziari derivanti dalla gestione caratteristica.

Il rapporto Debt/Equity indica il grado di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri.

Oltre al monitoraggio dei suddetti margini, indici ed indicatori, si ritiene opportuno, per le finalità suddette prevedere l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
3. la relazione redatta dal collegio sindacale o del sindaco-revisore unico rappresenti dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
5. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a svolgere le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]”

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]”

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]”

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].”

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D. Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica,

finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, D. Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;
- attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - government;
- attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;
- la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;
- attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;
- la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;
- la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;
- il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnico-operativi.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

La società "T.A.S.K. – Telematic Applications for Synergic Knowledge - S.r.l." è una società a totale partecipazione pubblica con capitale sociale di € 40.920,00 partecipata dai seguenti soggetti:

- Amministrazione Provinciale di Macerata per una quota di € 22.986,76;
- Università degli Studi di Camerino per una quota di € 12.480,00;
- Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche per una quota di € 2.300,00;
- Amministrazione Provinciale di Fermo per una quota di € 2.300,00;
- Regione Marche per una quota di € 233,24;
- Comuni di Fiastra e Valfornace per una quota di € 20,00
- Da altri Comuni della Provincia di Macerata, con una quota ciascuno di € 10,00, per la restante parte del capitale che ammonta ad € 580,00.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto. L'attuale Amministratore unico è il Sig. Giorgio Bottacchiari, nominato in data 14 febbraio 2020 e che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Si evidenziano le seguenti previsioni statutarie relative ai poteri e compiti dell'organo amministrativo: articolo 26, secondo cui:

“3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

4. Non potranno essere nominati amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti e comunque tutti coloro per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente in materia.

5. Potranno essere nominati amministratore della società anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, previa espressa autorizzazione dell'Ente d'appartenenza e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi, ai sensi della normativa vigente in materia.

6. L'organo di amministrazione dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo diversa delibera assembleare in sede di nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili”

7. Gli amministratori sono assoggettati al divieto di non concorrenza.

articolo 31, secondo cui:

“1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sarà investito dei poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatici approvati dall'assemblea, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo ed il presente statuto riservano all'assemblea stessa.

2. Potrà nominare direttori e procuratori, che dovranno essere persone provviste di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività. Con la nomina verranno determinati anche i poteri loro attribuiti.

3. L'organo di amministrazione predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 34, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale

ed annuale di attività e i relativi budget di previsione.

4. L'organo di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci le relazioni semestrali in merito:

a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e alla sua prevedibile evoluzione;

b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della Società contenute nel piano annuale di attività;

c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e a quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario”.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

Lo Statuto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, all'articolo 35 prevede la istituzione di un Organo di Controllo, disciplinato dall'art. 2477 Codice civile.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.

La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

In data 11 luglio 2019 l'assemblea dei soci ha nominato, per il triennio 2019/2021, sindaco unico, quale Organo di Controllo, sia con funzioni di vigilanza, che di revisione legale, ai sensi dell'art. 35 del vigente statuto, il dott. Carbonetti Rossano.

In data 18 marzo 2021 l'assemblea dei soci ha modificato l'articolo 35 dello statuto come segue:

Organo di controllo

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 175/2016 è nominato un organo di controllo disciplinato dall'art. 2477 Codice civile.

2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.

3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:

Quadri	1
Impiegati	15
Totali	16

La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio. Da tale attività non è emersa la presenza di personale in eccedenza.

La società, come prescritto dall’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016, provvederà entro il 30/09/2022 ad effettuare nuova ricognizione del personale in servizio e a trasmettere l’elenco del personale eventualmente eccedente alla Regione.

6. I REQUISITI DELL’IN HOUSE PROVIDING

L’art. 16, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 (*“Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”*), ha stabilito che *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata”*.

Da Statuto, i soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo *dell’in-house providing*.

Si evidenziano in particolare le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento:

articolo 17, comma 2, secondo cui:

“L’assemblea dei soci formula annualmente indirizzi strategici, programmatici e direttive anche specifiche per la gestione della società, e viene semestralmente informata dall’organo amministrativo sulla gestione della società e sul grado di raggiungimento degli obiettivi realizzati. Con singole convenzioni, anche plurilaterali, gli Enti affidanti esercitano, altresì, attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi affidati”.

articolo 34, secondo cui:

1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi nella forma stabilita dall’assemblea dei Soci e con le modalità disciplinate mediante una apposita Convenzione tra tutti i Soci.

2. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma precedente costituisce il presupposto per la configurazione in house della "Task Srl".

3. La Convenzione prevede l’istituzione di un Comitato di Coordinamento dei soci, composto dai rappresentanti/delegati dei soci, per esprimere pareri motivati obbligatori e vincolanti che devono essere portati all’attenzione dell’assemblea dei soci e per la cui votazione ogni socio/paciscente si è impegnato ad uniformarsi.

4. Al fine dell’esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati, le informazioni, i report previsti dalle singole convenzioni o contratti di servizio sottoscritti a seguito di affidamenti da parte dei soci.

5. L’organo amministrativo è chiamato a tener conto dei provvedimenti adottati dai soci in ordine alla fissazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, anche relativamente al complesso delle spese di funzionamento.

6. L’organo di controllo è tenuto a segnalare eventuali scostamenti tra i provvedimenti adottati dai soci e le azioni poste in essere dall’organo amministrativo.

7. Gli enti soci, ogni qual volta lo ritengano necessario, con atto motivato possono richiedere

l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

8. L'organo di amministrazione deve rispettare gli atti di indirizzo e di direttiva espressi ai fini del controllo analogo".

L'assemblea dei soci, in data 18 marzo 2021, ha adeguato lo statuto in recepimento delle indicazioni pervenute dall'ANAC ed ha approvato una specifica convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto come previsto dall'art. 34 dello statuto.

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

7.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

7.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella, già rappresentata nel precedente punto 2.2, evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2021	2020	2019	2018
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	1.597.659,00	1.102.282,00	758.219,00	603.254,00
Margine di struttura	573.937,00	513.460,00	464.533,00	336.936,00
Margine di disponibilità	1.597.659,00	1.102.282,00	758.219,00	603.254,00
Indici				
Indice di liquidità	5,35	5,38	3,01	2,56
Indice di disponibilità	5,35	5,38	3,01	2,56

Indice di copertura delle immobilizzazioni	26,78	14,81	13,26	27,20
Indipendenza finanziaria	0,46	0,71	0,79	0,55
Leverage	3,19	2,42	2,27	2,81
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	621.918,00	481.020,00	283.890,00	7.313,00
Risultato operativo (EBIT)	197.639,00	158.195,00	235.795,00	2.765,00
Indici				
Return on Equity (ROE)	6,70%	11,28%	31,61%	0,11%
Return on Investment (ROI)	25,71%	19,14%	41,49%	0,36%
Return on sales (ROS)	15,13%	14,47%	21,02%	0,45%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	1,70	1,32	1,97	0,80
Rapporto tra PFN e EBITDA	0,92	1,07	1,64	46,07
Rapporto tra PFN e NOPAT	13,47	7,67	2,79	863,94
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	-0,90	-0,87	-0,88	-0,94
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,00	0,00	0,01	0,19

7.1.2. Valutazione dei risultati.

Gli indici ed i margini di tipo patrimoniale evidenziano la capacità della società di far fronte alle passività correnti a breve termine attraverso l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve termine.

Inoltre dai suddetti indici emerge un equilibrio delle fonti esterne di finanziamento rispetto ai mezzi propri.

Gli indici ed i margini di tipo economico sono positivi nei periodi considerati.

Gli altri indici ed indicatori non evidenziano situazioni di criticità particolari.

8. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del D. Lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato i seguenti regolamenti: - regolamento per il conferimento degli incarichi professionali, in vigore dal 3/11/2008; - regolamento per il reclutamento del personale, in vigore dal 3/11/2008. I suddetti documenti sono pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito www.task.sinp.net .
Art. 6 comma 3 lett. b)	Sistemi di controllo	La Società è sottoposta al controllo analogo da parte dei Soci che si svolge tramite il Comitato di Coordinamento, previsto dallo statuto e disciplinato dalla convenzione di controllo analogo congiunto sottoscritta dai Soci. In data 11

		<p>luglio 2019 l'assemblea dei soci ha nominato, per il triennio 2019/2021, sindaco unico, quale Organo di Controllo, sia con funzioni di vigilanza, che di revisione legale, ai sensi dell'art. 35 del vigente statuto, il dott. Carbonetti Rossano. In data 18 marzo 2021 l'assemblea dei soci ha modificato l'articolo 35 dello statuto come segue:</p> <p><i>Organo di controllo</i></p> <p><i>1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 175/2016 è nominato un organo di controllo disciplinato dall'art. 2477 Codice civile.</i></p> <p><i>2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.</i></p> <p><i>3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.</i></p> <p><i>4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.</i></p>
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012. <p>I suddetti documenti sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito www.task.sinp.net.</p>

Macerata, 22 aprile 2022.

l'Amministratore Unico

Giorgio Bottacchiari